

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA DELLO STATUTO PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2019 alle ore 18,00 presso la sede associativa sita nel Comune di San Lazzaro di Savena, in Via Galletta n. 42 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci del Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" APS convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Presentazione delle variazioni ed approvazione del nuovo Statuto del Centro in relazione a quanto previsto dalla legge 117/17 del Terzo Settore;**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 18 del vigente statuto sociale, la Presidente dell'Associazione Sig.ra Carla Canini la quale chiama alle funzioni di Segretario il socio Sig. Giordano Grandi.

La Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 31 soci di persona o su delega su n. 489 iscritti, come da allegato foglio presenze; pertanto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, dopo la lettura e l'approvazione all'unanimità del verbale della seduta precedente tenutasi in data 21/06/2019, il Presidente comunica che il Comitato di Gestione, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo Statuto della nostra associazione, costituita a San Lazzaro di Savena in data 26/04/2004, regolarmente iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione sociale con atto 111423/2006 del 11/04/2006 e al Registro regionale con numero di iscrizione 2797 .

Successivamente la Presidente procede alla lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 35 articoli e che modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 35 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, **con voto unanime**, delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.


La Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,35, previa redazione del presente verbale.

La Presidente



Il Segretario



AGENZIA DI TRIBUTAZIONE - Ufficio di Bologna 2
RAGIONE 23 LUG 2019 3 pag 3539
Fascicolo
(Euro) (L'RUZIONARI)
Maurizio ...



STATUTO

Associazione Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" APS (d'ora in avanti Associazione). In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

L'Associazione ha sede in San Lazzaro di Savena, località La Mura S. Carlo in via Galletta 42. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito Comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali di Promozione Sociale riconosciute ai sensi della normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore che abbiano le stesse finalità.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani, i disabili ed in genere per le persone bisognose;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;

- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- j) l'osservatorio sociale e il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- k) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- l) le attività volte a garantire la parità di genere;
- m) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti **attività** di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, turistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- b) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- d) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, a tal fine, l'associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti **attività**:

- f) promozione ed incoraggiamento della vita associativa attraverso attività rivolte alle giovani generazioni in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico e sociali del territorio;
- g) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque;
- h) predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- i) incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;

- j) valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale; promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale favorendo le relazioni tra le diverse generazioni;
- k) programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche;
- l) realizzazione di ogni altra attività affine a quelle sopraelencate, sempre nel rispetto della normativa di riferimento e degli scopi istituzionali;
- m) realizzazione di attività o servizi che rientrano nelle finalità sopra riportate e sono rivolte, come previsto dalle convenzioni con l'Ente pubblico, anche a cittadini non soci. In questo caso la copertura assicurativa è a carico dell'Ente proponente.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari coinvolti in attività non istituzionali, ma promosse da soggetti diversi, quali gli Enti pubblici, hanno copertura assicurativa a cura degli Enti stessi.

I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato.

È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un' apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall' esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario" a persone che si sono distinte per particolari meriti, senza venir meno al principio di uguaglianza di tutti i soci.

L' ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più soci, sotto la supervisione di un consigliere, all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo, in tal caso, è tenuto nella sua prima seduta utile ad aggiornarsi sui nuovi associati, verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato;

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 giorni per appellarsi al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire delle strutture dell'Associazione;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di esaminare i libri sociali obbligatori presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 15 giorni, nei tempi e nei modi concordati;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di votare in Assemblea direttamente o per delega per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa;
- di proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi Associativi;
- ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato;
- alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi, per attività concorrenziali.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per decesso.

- L'associato può in ogni momento **recedere**, senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e restituendo la tessera sociale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa. Le dimissioni diventano effettive a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
- L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere oggetto di **sanzioni disciplinari o di esclusione** dall'Associazione stessa. Ciò comprende anche l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, tali che possano arrecare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo scritto; inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
- Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, la quale delibererà alla sua prima seduta utile.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo,
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove eletto).

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. È il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce il pluralismo, la partecipazione e l'uguaglianza dei soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può essere portatore di un massimo di 2 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o ad un dipendente.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica al momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea **ordinaria** ha il compito di:

- a) elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- d) eleggere e revocare i componenti Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- e) deliberare in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e alla loro elezione;
- f) deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- g) effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- h) approvare il programma di attività e/o l'eventuale preventivo economico per l'anno successivo;
- i) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- j) approvare il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- k) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- l) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- m) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- n) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- o) deliberare sulle scelte del metodo delle votazioni;
- p) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea **straordinaria** ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione
- L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati oppure da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
- La convocazione viene comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della riunione tramite avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, a mezzo fax o tramite posta elettronica).
- Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art. 14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

- L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
- l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
- l'Assemblea straordinaria, convocata per modificare lo statuto, richiede perché sia valida, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, o rappresentati, purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

- l'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, richiede il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.
- All'apertura di ogni seduta il Presidente nomina un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
- Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 soci.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- Di norma le votazioni sono per voto palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti.
- Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.
- Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art 26 comma 2 Codice del Terzo Settore.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono previste nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
- L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, deve nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, per la votazione segreta e lo scrutinio dei voti espressi.
- I componenti del Consiglio Direttivo eletti rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti.

- Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
- Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- Se viene meno la maggioranza dei membri, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma 4 volte all'anno oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione avviene a mezzo lettera, e-mail o fax, da spedirsi non meno di 8 giorni prima della riunione. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ne siano informati almeno nelle 48 ore precedenti e diano conferma dell'avvenuta ricezione il giorno prima.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi interni di lavoro, senza diritto di voto.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratta di questioni nelle quali siano interessati componenti del Consiglio stesso oppure loro parenti ed affini. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario all'uopo nominato, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti d'ordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) elaborare la programmazione delle attività per l'anno successivo e/o, in alternativa, il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea entro il 30 novembre;
- f) elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- g) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale e motivare eventuali gratuità sociali concesse;

- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare l'esclusione dei soci e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente;
- m) nominare il Tesoriere (Responsabile Amministrativo) e il Segretario che possono essere scelti anche tra persone esterne all'Associazione;
- n) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- p) delegare uno o più funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso;
- q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione che non può essere assicurata dai volontari e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previsti dal bilancio;
- r) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- s) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- t) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, esperibili dall'Associazione.

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- nomina un Vicepresidente che in caso di assenza o impedimento esercita le sue mansioni;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- assume, in caso di necessità e/o di urgenza, e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e gestisce la tenuta dei libri sociali.

Art. 21 - TESORIERE/RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede direttamente o delega ad un socio di fiducia la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo.

Ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione in concerto con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo (ove previsto), da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 6, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Art. 25 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile.

Art. 26 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 27 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

- Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e art. 87 del DL 117/2017.
- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
- L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- Al bilancio preventivo, nel caso venga redatto, deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto.

- La bozza del bilancio preventivo e/o del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea.

Art. 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 29 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È data facoltà all'Assemblea di destinare eventuali avanzi di gestione o parti di essi a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali futuri disavanzi, mantenendo tali voci distinte all'interno del patrimonio complessivo.

Art. 32 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 12. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 29.

Art. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 34 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.


Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti e/o per ogni necessità organizzativa che ne rendessero impossibile l'operatività immediata.

Art. 35 – DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" di San Lazzaro di Savena in data 19 luglio 2019

La Presidente
CARLA CANINI



Il Segretario
GIORDANO GRANDI



Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" APS
Via Galletta, 42 - La Mura San Carlo - San Lazzaro di Savena
Tel./Fax 0516252302 – Tel. 0514982387

e-mail: centrotonelli@libero.it - www.centroannalenatonelli.it - pec@pec.centroannalenatonelli.it
C.F. 91244040373 - P.IVA 02990701209 IBAN IT76M0538737070000001431292